

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

- ❖ IL DOCUMENTO è una cosa corporale in grado di ricevere, conservare e trasmettere la rappresentazione di un fatto
- ❖ LA DOCUMENTAZIONE è l'attività del rappresentare, cioè l'operazione necessaria per creare il documento, l'attività attraverso la quale si manifesta un atto di volontà.

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### IL DOCUMENTO GIURIDICO

è una RES «cosa» rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante"

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### IL DOCUMENTO GIURIDICO

#### ELEMENTI FONDANTI:

1. **La forma** - scritta od orale, di cui quella scritta rappresenta un'attività di documentazione
2. **L'imputabilità** -ossia la paternità dell' atto che si realizza attraverso il meccanismo della sottoscrizione consentendo la riconducibilità ad un determinato soggetto
3. **L'integrità** -vale a dire la purezza dell' atto esente da alterazioni

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### ATTENZIONE

Lo scrivere è un atto, mentre lo scritto è una cosa”, lo scrivere è **la forma** di una dichiarazione, mentre lo scritto è il documento della dichiarazione: “L’evitar la confusione tra i due termini è una vera necessità logica, poiché la dichiarazione (negozio) è un atto, il documento è un oggetto.

senza **una forma** la volontà resta un mero fenomeno psichico e non si traduce in atto

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### IL DOCUMENTO GIURIDICO

IL CODICE PREVEDE DUE FORME DI DOCUMENTO :

1. **L'Atto Pubblico** è definito dal codice civile (art. 2699) come il "documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato".
2. **La Scrittura Privata** assenza di definizione codicistica. la dottrina la descrive come il documento sottoscritto da un privato senza la partecipazione nell'esercizio delle sue funzioni di un pubblico ufficiale abilitato a dare pubblica fede agli atti ed ai documenti.

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### LA SCRITTURA PRIVATA

#### Requisiti

- privatezza
- autenticità

#### Elementi

- sottoscrizione
- testo



# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### LA SCRITTURA PRIVATA

#### La sottoscrizione

L'apposizione del nome e del cognome dell'autore a chiusura di un documento serve ad assumerne la paternità

#### Funzioni

- indicativa
- dichiarativa
- probatoria.

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### LA SCRITTURA PRIVATA

La sottoscrizione:

#### Requisiti

- **nominatività** espressa indicazione del prenome e del cognome
- **leggibilità** è stata ritenuta ammissibile la sigla del soggetto quale abbreviazione del nome, che comunque deve essere eseguita in modo chiaro con lettere decifrabili e per esteso.
- **riconoscibilità** occorre impiegare sostanze che non si cancellino
- **autografa** cioè di pugno del soggetto sottoscrittore

Firma dell'analfabeta valida se c'è consapevolezza della sottoscrizione dell'atto.

Non è valido il segno di croce.



# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### LA SCRITTURA PRIVATA

La sottoscrizione:

#### Autentica della firma

Le parti possono richiedere la presenza di un pubblico ufficiale al fine di ottenere un titolo denominato scrittura privata autenticata. Al quale, perciò stesso, viene conferita una particolare certezza. In questo modo viene ad essere scongiurato il rischio di un disconoscimento della sottoscrizione, in caso insorgesse una controversia tra le parti.

Ai sensi dell'art. 2703 c.c. l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### LA SCRITTURA PRIVATA

La sottoscrizione:

#### Efficacia probatoria

La scrittura privata, diversamente dall'atto pubblico, è formata dal suo autore e per acquisire efficacia probatoria deve essere munita di sottoscrizione autenticata, verificata o riconosciuta. Solo in questi casi la scrittura prodotta in giudizio farà piena prova fino a querela di falso della paternità del documento da parte di chi l'ha sottoscritto (art. 2702 c.c.).

L'efficacia di prova piena riguarda l'estrinseco delle dichiarazioni, siano esse di volontà o di scienza, contenute nell'atto.

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### L'ATTO PUBBLICO

Un atto viene qualificato come pubblico quando la sua redazione, in presenza di specifiche formalità prescritte dalla legge, è da attribuirsi al notaio o ad un pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), cui il legislatore conferisce il potere di attribuire pubblica fede all'atto medesimo.

La legge prescrive, inoltre, le formalità che devono essere adempiute nella redazione del documento pubblico. L'art. 2700 c.c. disciplina l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, sancendo che "fa piena prova fino a querela di falso" della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### L'ATTO PUBBLICO

Solo con la querela di falso è possibile inficiare l'efficacia di piena prova del documento pubblico.

L'efficacia probatoria in questione si riferisce solo al fatto che la dichiarazione contenuta nell'atto è stata resa, che è ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza. L'efficacia riguarda perciò l'estrinseco della dichiarazione, non l'intrinseco.

Di conseguenza la veridicità di quanto le parti hanno dichiarato rimane al di fuori della forza probatoria dell'atto pubblico. I rimedi esperibili in questo caso consisteranno nell'azione di simulazione o di annullamento, non certo nella querela di falso, qualora si tenda a dimostrare che la dichiarazione di volontà è simulata o viziata.



# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### L'ATTO PUBBLICO

Altri esempi di Atti Pubblici:

- Processi verbali di pubblici ufficiali (polizia, vigili, presidenti commissione di gara);
- Certificazioni amministrative (certificati medici, certificati di nascita, registri scolastici, ecc.)

In riferimento alla prima categoria la giurisprudenza e' concorde nel ritenere i processi verbali aventi efficacia probatoria piena, al pari degli atti pubblici.

Negli altri casi, la giurisprudenza è oscillante.

# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### ALTRI TIPI DI DOCUMENTI

Telegrammi, scritture contabili imprenditori, copie fotostatiche depositate presso pubblici uffici, copie fotostatiche trasmesse via fax, riproduzioni meccaniche.

In riferimento alle copie fotografiche, o fotostatiche la legge (art. 2719 c.c.) sancisce che esse abbiano la stessa efficacia delle copie autentiche, qualora la loro efficacia venga attestata da pubblico ufficiale ovvero non venga disconosciuta in modo espresso.



# LA FIRMA DIGITALE

## DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

### IL DOCUMENTO INFORMATICO

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (in seguito C.A.D.), fornisce all'art. 1 lett. p), la definizione di documento informatico come quel documento che rappresenta qualunque tipo di informazione che sia digitalizzabile (es. testi, immagini, filmati, software) purché contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.



FINE